



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 150 DEL 28/01/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI AL RITIRO DALLE UTENZE ESCLUSIVAMENTE DOMESTICHE DEI RIFIUTI CON CODICE CER 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” E CODICE CER 200303 “RIFIUTI DALLA PULIZIA STRADALE” NON CONTEMPLATI NEL PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.

DITTA: PEDEMONTANA PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. - SEDE LEGALE: VIA PADRE ROBERTO, 50 – COMUNE DI NOVE

STABILIMENTO: NODARI – COMUNE DI NOVE

IL DIRIGENTE

Premesso che l’attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato è stata definita dall’articolo 183 comma 1 lettera cc) (oggi lettera mm) del D.Lgs 152/2006, la cui attuazione è stata data dal D.Lgs n. 4/2008 che determina i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta e li definisce come *“area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”*.

Visti

- il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 08/04/2008 avente per oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”, modificato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009, in particolar modo l’art. 2 comma 1, che recita: *“La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia”*;
- la DGRV n. 3043 del 20.10.2009, ad oggetto: “Nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, in recepimento della nuova disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008”;
- le linee guida elaborate dalla Provincia di Vicenza del 07/10/2010 prot. n. 897/AMB “Chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali presenti in provincia di Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle indicazioni regionali”.

Tenuto conto che la medesima DGRV prevede che i Comuni “hanno facoltà di chiedere alla Provincia l’autorizzazione a ritirare dalle utenze esclusivamente domestiche le tipologie di rifiuto

urbano i cui codici CER di riferimento non sono contemplati nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009”;

Dato atto che:

- il nuovo Centro di Raccolta Rifiuti di via Nodari in comune di Nove opera in base all'autorizzazione rilasciata al medesimo Comune con determina dirigenziale n. 1/09 del 02/01/2009 in conformità alle citate disposizioni normative;
- il centro di raccolta rifiuti di via Nodari è gestito dalla Società Pedemontana Patrimonio Servizi s.r.l. come risulta dal contratto di Servizio stipulato in data 31/07/2015, con scadenza 31/07/2020 e, conseguentemente, l'autorizzazione deve essere rilasciata in capo al medesimo gestore.

Visto:

- che in data 03/01/2019, prot. n. 160, è pervenuta la domanda della società Pedemontana Patrimonio Servizi s.r.l. in qualità di gestore del Centro di Raccolta rifiuti in oggetto di rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta rifiuti non previsti dal D.M. 08/04/2008 per il codice CER 200301 “rifiuti urbani non differenziati” limitatamente a quelli abbandonati su strade e aree pubbliche e/o derivanti dalla pulizia delle medesime, e codice CER 200303 “residui dalla pulizia stradale” conferiti dal gestore del servizio pubblico; nella medesima comunicazione viene indicato che i tempi di permanenza della tipologia dei rifiuti oggetto del presente provvedimento è inferiore alle 72 ore;
- l'invio della comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione in relazione ai rifiuti extra DM 08/04/2008 e s.m.i. in data 10/01/2019 con prot.n. 1748 e che entro i termini indicati non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- che in data 18/01/2019, con prot. n. 3723 e con e-mail in data 23/01/2019, sono pervenute le integrazioni presentate dal Gestore del CDR come richiesto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Preso atto che con provvedimento n. 116/10 del 31/05/2010 è stata rilasciata al Comune di Nove l'autorizzazione alla raccolta nel CDR di via Nodari dei rifiuti con codice CER 200301 provenienti dal servizio porta a porta effettuato nel territorio comunale.

Dato atto che con nota del 12/04/2017, prot. n. 27494 la Provincia, a riscontro della domanda di autorizzazione alla raccolta del rifiuto codice CER 200301 “Rifiuti urbani non differenziati” presso il centro di raccolta del comune di Nove derivante dal servizio porta a porta, ha comunicato l'impossibilità di procedere con quanto richiesto dato che tale codice esula dagli elenchi contenuti nel DM 08/04/2008 e s.m.i. e la Regione Veneto, nella deliberazione di Giunta del 20/10/2009 n. 3043, lo prevede limitatamente ai rifiuti abbandonati su strade ed aree pubbliche e/o derivanti dalla pulizia delle medesime.

Tenuto conto che nella medesima comunicazione la Società di gestione e il comune di Nove sono stati informati che l'attivazione di tale servizio è possibile solo a seguito di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'articolo 208 del d.lgs. 152/06.

Considerato che tali indicazioni sono state riportate nella citata comunicazione di avvio del procedimento e, conseguentemente, ad oggi tale raccolta non può essere effettuata per il centro di raccolta rifiuti di via Nodari, il presente provvedimento costituisce revoca dell'autorizzazione n. 116/10 del 31/05/2010.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 ID PROC 821.

Visto il D.M. 08/04/2008 e s.m.i..

Vista la DGRV n. 3043 del 20/10/2009.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.

DETERMINA

1. La società Pedemontana Patrimonio Servizi s.r.l. è autorizzata al ritiro, presso il centro di raccolta di via Nodari in comune di Nove, dalle utenze esclusivamente domestiche la seguente tipologia di rifiuti:
Codice CER 20 03 01 “Rifiuti urbani non differenziati” limitatamente a quelli abbandonati su strade e aree pubbliche e/o derivanti dalla pulizia delle medesime e conferiti dal Gestore del servizio o conferiti direttamente da parte degli utenti del comune di Nove nel press-container.
Codice CER 20 03 03 “Residui dalla pulizia stradale” derivati dalle operazioni di pulizia delle strade.
2. I rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a tenuta e coperti e avviati agli impianti di recupero/smaltimento al massimo entro 72 ore al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.
3. Il centro di raccolta comunale dovrà essere gestito secondo le disposizioni previste dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. e dalla DGRV n. 3043 del 20/11/2009, e dalle future nuove disposizioni normative qualora emanate.
4. Le aree esterne soggette a dilavamento dovranno essere mantenute pulite e non devono essere soggette a dilavamento di rifiuti e/o sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.
5. Alla scadenza dell'attuale contratto di Servizio dovrà essere presentato da parte del Gestore il nuovo contratto, ovvero, lo stesso dovrà comunicare la cessazione del servizio.
6. Il presente provvedimento ha **validità di 10 anni** a partire dalla data di emanazione.
7. Per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento costituisce revoca dell'autorizzazione n. 116/10 del 31/05/2010.

INFORMA CHE

Dovranno essere mantenute attive le garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. Veneto n° 3043 del 20/10/2009 da presentare al Comune di Nove.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento viene inviato alla società Pedemontana Servizi s.r.l., al Sindaco pro tempore del Comune di Nove, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'ULSS n. 7 Pedemontana.

Vicenza, 28/01/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri